

COMUNE DI SASSO MARCONI

Provincia di Bologna

REGOLAMENTO COMUNALE DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO


Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 71 del 23.09.1997

IL SINDACO

Renata Bortolotti

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberta Perrotta



COMUNE DI SASSO MARCONI
REGOLAMENTO COMUNALE
DEL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

(Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale nr. 71 del 23.9.1997)

CAPITOLO I

1) PRINCIPI

Data l'importanza che la vegetazione riveste quale componente fondamentale del paesaggio (il valore del paesaggio è tutelato anche dall'art. 9 della Costituzione della Repubblica);

Visto il ruolo di vitale importanza che essa riveste per l'ambiente e l'igiene, esplicitando ad esempio funzioni di depurazione delle acque e dell'aria, costituzione e miglioramento del suolo, assorbimento dell'anidride carbonica, rifugio per la vita animale e miglioramento della varietà biologica del territorio;

Riconosciutone il rilievo negli aspetti culturali e ricreativi;

L'Amministrazione Comunale, attraverso il presente regolamento, salvaguarda le aree a verde pubblico e privato, e stabilisce criteri ed indicazioni per una corretta gestione del patrimonio verde del territorio.

L'Amministrazione Comunale fornisce, a chiunque li richieda, informazione ed indicazioni utili alla realizzazione e alla gestione del verde privato e chiarimenti riguardanti quanto previsto dal presente regolamento.

2) OGGETTO DEL REGOLAMENTO E AMBITI DI APPLICAZIONE

Il presente regolamento detta disposizioni in difesa delle alberature, di parchi e giardini pubblici e privati, delle aree di pregio ambientale quali quelle boscate, siepi, macchie delle aree agricole a verde non direttamente interessate dalle coltivazioni quali laghi, fossi, scoli e prati stabili.

A tale scopo si definiscono:

VERDE PUBBLICO: tutte i parchi, giardini, aree verdi, giardini scolastici, aiuole, filari, singole alberature, cespugli, siepi e arbusti posti su proprietà comunale, nonché le aree di proprietà di altri enti o di proprietà privata soggette ad uso pubblico, inclusi nel territorio urbanizzato così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale, nonché le aree del territorio da urbanizzare dopo l'avvenuta presentazione del progetto per le opere di urbanizzazione;

VERDE PRIVATO: tutti i parchi, giardini, aree verdi, aiuole, arbusti, siepi, singole alberature, filari e superfici alberate di proprietà privata, inclusi nel territorio urbanizzato, nonché le corti rurali nel Territorio Agrosilvopastorale così come definite dal vigente Piano Regolatore Generale;

VERDE AGRICOLO: tutte le aree verdi non direttamente interessate dalle coltivazioni, superfici accessorie, aree boscate, incolti, laghi, fossi, prati ed ogni altra superficie a verde, incluse nel territorio agroforestale così come definito dal vigente Piano Regolatore Generale;

Sono escluse dalla presente normativa le aree coltivate e gli interventi sulle piantagioni di alberi da frutta, pioppi ibridi e noci da taglio in coltivazioni specializzate.

A tale scopo si definiscono:

1-coltivazione specializzata l'impianto d'origine esclusivamente artificiale disposto su più file parallele in pieno campo;

2-coltivazione semispecializzata l'impianto d'origine esclusivamente artificiale disposto in un unico filare in pieno campo.

Sono altresì esclusi i nuovi impianti artificiali realizzati in coltura specializzata con criteri selvicolturali e specificamente destinati alla produzione di legno.

Tali impianti per essere esclusi dagli effetti del presente regolamento devono essere soggetti a lavorazioni annuali o periodiche che limitino lo sviluppo della vegetazione arbustiva o arborea invadente, o essere oggetto di apposito piano culturale.

Si intendono inoltre esclusi dalla presente normativa gli orti botanici, vivai e simili.

CAPITOLO II

NORME GENERALI SUL VERDE PUBBLICO E PRIVATO

3) OGGETTO DELLA SALVAGUARDIA.

A) Le prescrizioni e le norme tecniche indicate nel presente titolo sono vincolanti per le piante, le aree e gli interventi di competenza dell'Amministrazione Comunale; hanno valore di indicazioni tecniche e di tutela ambientale, quando non diversamente prescritto, per quanto riguarda il verde privato

B) Le alberature aventi diametro di tronco superiore a cm 20, le piante con più tronchi se almeno uno di essi presenta un diametro di cm 15 rilevato a m 1 dal colletto, devono essere salvaguardate, siano esse su suolo pubblico o privato.

4) INTERVENTI COLTURALI E DI MANUTENZIONE EFFETTUATI DALL'AMMINISTRAZIONE COMUNALE.

Gli interventi colturali sul verde pubblico e di manutenzione ordinaria e straordinaria sulle proprietà Comunali, effettuati direttamente o tramite terzi dall'Amministrazione stessa, possono essere eseguiti senza le autorizzazioni previste nel presente regolamento, ma nel rispetto dei suoi principi.

5) ABBATTIMENTI

A) L'abbattimento di alberature, anche non più vegetanti, è soggetto ad autorizzazione Comunale, ai sensi dell'art. 2 lett. n) del vigente Regolamento Edilizio Comunale;

Le motivazioni dell'abbattimento dovranno essere documentate nella domanda di autorizzazione, e saranno valutate dai competenti Uffici Tecnici Comunali, al cui parere favorevole è subordinato il rilascio dell'autorizzazione all'abbattimento;

Potranno essere inoltre autorizzati gli abbattimenti facente parte di progetti di riqualificazione del verde che comportino, a insindacabile giudizio dell'Amministrazione Comunale, una miglioria ambientale dell'esistente.

Qualora le ragioni della richiesta di abbattimento appaiano dubbie l'Ufficio Comunale incaricato potrà richiedere, ad integrazione della pratica, una perizia di un tecnico qualificato, a cura e spese del richiedente;

La risposta ad una domanda di abbattimento di una o più piante deve essere fornita entro 30gg, salvi i casi in cui devono essere richiesti pareri tecnici.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al punto A) del presente articolo o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree comportano, in base all'art. 106 del T.U.L.C.P. (R.D. n. 383 del 1934), le sanzioni di cui all'art. 26 del presente Regolamento.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni singolo abbattimento e danneggiamento verrà considerato una violazione al presente regolamento. Vedi art. 26.

C) L'inottemperanza alle prescrizioni contenute nell'autorizzazione comporta l'automatico decadimento dell'autorizzazione stessa e l'applicazione delle relative sanzioni nella misura di 2/3 (due terzi) di quelle previste nel precedente punto B.

D) L'abbattimento di alberature di proprietà comunale senza la autorizzazione scritta dell'Amministrazione comporta, oltre alla sanzione di cui al precedente punto B), l'obbligo di risarcimento del danno al patrimonio comunale, calcolato sulla base dei criteri indicati nel "Programma Regionale per il Verde Urbano - 3.1.7.2", riportati all'articolo 5 del presente Regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione, o devitalizzate, devono comunque essere sostituite con nuovi alberi della stessa specie come sotto indicato:

| Pianta abbattuta senza autorizzazione | Impianto in sostituzione |
|--|---|
| Diametro fino a 20 cm | n° 1 albero di dimensioni minime altezza mt 3 e diametro cm 4 |
| Diametro da cm 21 a cm 40 | n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 5 |
| Diametro da cm 41 a cm 60 | n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 6 |
| Diametro oltre cm 60 | n° 1 albero di dimensioni minime diametro cm 8 |

Nel caso l'albero da piantare in sostituzione di una pianta abbattuta senza autorizzazione sia in contrasto con quanto previsto dall'art.5, o sussistano altri problemi oggettivi, l'Amministrazione Comunale provvederà ad indicare la specie.

Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni idonee, il proprietario dovrà piantare gli alberi in area di proprietà Comunale.

Il sito di impianto, le tecniche opportune e la qualità degli alberi saranno prescritti dall'Ufficio Ambiente o dal responsabile del verde pubblico.

In alternativa potrà avvenire il pagamento, in base al listino ufficiale delle opere edili della Camera del Commercio di Bologna, di una somma commisurata al valore degli alberi da porre a dimora, tenendo conto inoltre delle spese di piantagione in area pubblica.

6) POTATURE

Un albero correttamente piantato e coltivato, in assenza di patologie specifiche non necessita di potature.

La potatura è quindi un intervento che riveste un carattere di straordinarietà, e che dovrà seguire le seguenti indicazioni tecniche:

Fatti salvi casi particolari debitamente documentabili (quali tutori vivi delle piantate, gelsi, salici, farnie, arte topiaria, ecc.), le potature sulle piante arboree si effettuano interessando branche e rami di diametro non superiore a cm 7 e praticando i tagli all'inserimento della branca o ramo di ordine superiore su quella inferiore, e cioè ai nodi o biforcazioni, in modo di non lasciare porzioni di branca e di ramo privi di più giovani vegetazioni apicali; tale tecnica risulta comunemente definita "potatura a tutta cima tramite tagli di ritorno".

Gli interventi dovranno essere preferibilmente effettuati :

- 1) per le specie a foglia caduca nel periodo autunno/vernino (indicativamente 1 Novembre-15 Marzo);**
- 2) per le specie sempreverdi nei periodi di riposo vegetativo (indicativamente 15 Dicembre-15 Febbraio, 01 Luglio-31 Agosto).**
- 3) interventi sulle branche morte tutto l'anno.**

Tali prescrizioni si intendono riferite a tutte le alberature di nuovo impianto e per quelle mai potate; in caso di piante esistenti, già oggetto di interventi di potatura drastica o irrazionale, sono consigliati interventi di potatura atti al contenimento e al bilanciamento delle chiome, e alla rimozione di branche interessate da carie, marciumi o lesioni tali da compromettere la stabilità della pianta o creare pericolo per la pubblica incolumità.

Sulle piante esistenti allevate a forma obbligata sono altresì consentiti gli interventi tendenti al mantenimento della forma della chioma.

Gli interventi di capitozzatura, cioè i tagli che interrompono la "freccia" dell'albero e quelli praticati sulle branche, superiori a cm 20 di diametro, sono considerati agli effetti del presente regolamento, abbattimenti e pertanto assoggettati alle norme di cui all'art. 5.

7) DANNEGGIAMENTI

Gli interventi, da chiunque eseguiti, volti a danneggiare le alberature di proprietà pubblica senza comprometterne la vita comportano una sanzione per ogni pianta danneggiata, così come previsto all'art. 26.

I danneggiamenti che compromettono la vita della pianta, sia essa pubblica che privata, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati.

Le prescrizioni che seguono hanno valore vincolante per le proprietà pubbliche, e valgono come indicazioni, volte ad evitare il danneggiamento delle piante, per le altre aree;

A) E' vietato utilizzare aree a bosco, parco, nonché le aree di pertinenza delle alberature per depositi di materiale di qualsiasi tipo, per attività industriali o artigianali in genere .

B) E' vietato rendere impermeabili, con pavimentazione o altre opere edilizie, le aree di pertinenza delle alberature, nonché inquinare con scarichi o discariche in proprio.

C) Nelle aree di pertinenza delle alberature é vietato effettuare ricarichi superficiali di terreno o di qualsivoglia materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di piu' interventi, è superiore a mt 0,20.

E' vietato inoltre l'asporto di terriccio.

D) E' vietato affiggere cartelli manifesti e simili alle alberature.

E) Gli scavi per la posa di nuova impiantistica tecnologica interrata (tubazioni gas, acqua, linee elettriche e/o telefoniche, fognature, ecc.) devono osservare distanze e precauzioni tali da non rovinare gli apparati radicali, come meglio precisato all'art. 10 del presente regolamento.

F) E' vietato depositare o versare sali, acidi o sostanze comunque fitotossiche nei pressi degli apparati radicali delle alberature e accendere fuochi nell'area di pertinenza.

I danneggiamenti causati a piante di proprietà comunale comportano l'obbligo di risarcimento del danno causato al patrimonio comunale, calcolato secondo i criteri del "Programma Regionale per il Verde Urbano - 3.1.7.2", riportati all'articolo 5 del presente Regolamento.

8) NORME PER LA DIFESA DELLE PIANTE IN AREE DI CANTIERE.

Fermo restando quanto indicato nell'art. 7 del presente regolamento, nelle aree di cantiere è fatto obbligo di adottare tutti gli accorgimenti utili ad evitare il danneggiamento della vegetazione esistente (lesioni alla corteccia e alle radici, rottura rami, ecc.).

In particolare dovrà essere rispettata l'area di pertinenza di cui all'art. 10.

All'interno della suddetta area non dovranno avere luogo i lavori di scavo, depositi di oli minerali, acidi, basi, vernici ed altre sostanze aventi effetto consolidante del suolo o fitotossiche, nè transito di mezzi pesanti.

Qualora non si possa evitare di transitare all'interno dell'area di pertinenza, la superficie del terreno interessata deve essere ricoperta con uno strato di materiale drenante dello spessore minimo di cm 20 sul quale devono essere poste tavole di legno. Al termine dei lavori nell'area dovranno essere ripristinate le condizioni originarie.

Per ogni ulteriore indicazione tecnica dovrà essere fatto riferimento alle indicazioni del “Programma Regionale per il Verde Urbano - 3.1.3”, riportate nell’articolo 8 del presente regolamento.

9) DISTANZE MINIME DI IMPIANTO

Ferme restando le disposizioni del Codice Civile agli art. 829 e seguenti, del Codice della Strada approvato con D.L. n. 285 del 30.04.92 agli art. 12, 16, 17, 18, 29 e relativo regolamento di attuazione, delle norme ferroviarie, dei regolamenti dei Consorzi di Bonifica e della normativa di polizia idraulica dei fiumi, nella realizzazione di nuove aree a verde, nei nuovi impianti devono essere di norma rispettate per gli alberi le seguenti distanze minime di impianto da costruzioni, alberi limitrofi, ecc.:

-Alberi che a pieno sviluppo misureranno oltre mt 20 chioma, fusto mt 10 (esempio: farnia, platani, pioppi, frassini, tigli, ecc.)

-Alberi che a pieno sviluppo misureranno da 10 a 20 mt chioma, fusto mt 6 (acero campestre, carpino bianco ecc.)

-Alberi che a pieno sviluppo misureranno fino a 10 mt. chioma, fusto mt 4 (Cercis, Prunus spp, ecc.)

-Alberi con forma della chioma piramidale e colonnare chioma, fusto mt 4 (pioppo cipressino, carpino piramidale, farnia piramidale, ecc.)

Al di fuori dello schema su esposto, nella scelta delle specie arboree si consiglia sempre di tenere ben presente la potenzialità di sviluppo futuro tanto dell’ apparato radicale quanto della chioma.

Per pubblico interesse il Comune può realizzare o autorizzare l’impianto di alberature stradali all’interno dei centri abitati in deroga agli articoli 892 e seguenti del Codice Civile per quanto riguarda le distanze dai confini e dai cigli stradali.

10) AREE DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

Al di là di quanto previsto dal presente articolo si consiglia sempre di prevedere piante che a pieno sviluppo siano compatibili con l’area a disposizione.

A) Ai fini della tutela e sviluppo delle alberature relativamente all’apparato sia aereo che radicale, si definiscono “le aree di pertinenza delle alberature”, quali aree circolari di rispetto attorno alla pianta;

1) Per nuove opere in parchi, giardini, parcheggi, ecc. e per le alberature esistenti devono essere rispettate le seguenti distanze minime dalla base del tronco :

diametro fino a 20 cm. mt. 2,0

diametro da 21 a 40 cm. mt. 2,5

diametro da 41 a 60 cm. mt. 3,0

diametro oltre 60 cm. mt. 4,0 a mt. 6.0

2) Nelle risistemazioni di parcheggi, strade, piazze, e negli ambiti ristretti, in deroga di quanto sopra dovrà essere rispettata la distanza minima dal colletto di metri 1.

B) La superficie di terreno interessata dall'area di pertinenza dovrà essere costituita di terreno vegetale ed essere in contatto con il suolo sottostante, evitando quindi la interposizione di strati impermeabili fra la pianta e la falda sottostante.

Rimane immutata la possibilità di computare la superficie ai fini edificatori secondo i parametri urbanistici ed edilizi prescritti dal P.R.G. vigente e dal Regolamento Edilizio.

C) In casi eccezionali, sono consentiti l'osservanza di distanze inferiori a quelle prescritte dal presente articolo, quando venga garantita comunque la salvaguardia dell'apparato radicale, oppure il trapianto delle alberature qualora, verificato ogni elemento e tramite una perizia di tecnico qualificato, vi siano buone garanzie di successo dell'operazione di trapianto.

11) NORME PER GLI INTERVENTI EDILIZI

A) In tutti gli interventi edilizi, relativi a nuove costruzioni od ampliamenti di quelli esistenti, dovrà essere prevista la sistemazione a verde dell'area scoperta di pertinenza degli edifici siano essi residenziali (urbani ed agricoli), produttivi e per servizi secondo gli standard fissati dal P.R.G. e dal presente Regolamento.

B) Qualora l'intervento riguardi una "manutenzione straordinaria" o "ristrutturazione edilizia" interessante un intero edificio, dovrà prevedersi, previa rilevazione, anche fotografica, dell'area di pertinenza, l'adeguamento della sistemazione a verde, nel rispetto del precedente punto "A".

C) Per gli interventi di cui ai punti "A" e "B" del presente articolo, parte integrante di ogni progetto sarà l'elaborato dettagliato della sistemazione degli spazi aperti, con l'indicazione delle zone

alberate, a prato, a giardino e le superfici pavimentate; gli elaborati dovranno essere corredati dalla indicazione delle specie e di tutte le opere di arredo e di sistemazione esterna.

Dovrà inoltre essere indicata la presenza di aree naturali quali aree boscate, aree private, specchi e corsi d'acqua, formazioni arbustive, ecc.

D) La difformità esecutiva dalle previsioni progettuali delle sistemazioni a verde costituirà pregiudizio ai fini del rilascio del certificato di conformità edilizia di cui all'art.10 della L.R. 26.04.90, n_33.

Non costituirà difformità la piantumazione di specie diverse da quelle previste purchè nel rispetto dell'art. 12 del presente Regolamento.

E) Per le nuove aree di espansione dovrà essere previsto nel piano particolareggiato (sia di iniziativa pubblica che privata), il progetto di massima per le aree destinate a verde pubblico ed eventuale regolamentazione per il verde ad uso privato, che potrà prevedere distanze d'impianto dal confine di proprietà inferiori a quelle indicate nel Codice Civile.

In sede di progetto esecutivo dovranno essere indicate tutte le specificazioni di cui al punto "C" oltre agli impianti tecnologici.

F) In particolare nelle parti del lotto o nei lotti privi di idonee alberature, all'atto dell'attuazione degli interventi edilizi e in forma definitiva, dovranno essere poste a dimora nuove alberature di alto fusto, nella misura minima di una pianta ogni 50 mq. di superficie del lotto non coperta.

Inoltre per ottenere un migliore impatto paesaggistico si suggerisce indicativamente l'impianto di 10 mq. di arbusti ogni 150 mq. di superficie del lotto non coperta.

G) Le piante ad alto fusto messe a dimora non devono di norma essere inferiore a mt. 3,00 e avere ad un metro dal colletto un diametro non inferiore a cm. 5.

H) I progetti edilizi, e in particolare quelli interessanti il sottosuolo, dovranno essere studiati in maniera di rispettare le alberature di alto fusto, nonché tutte le specie pregiate esistenti, avendo particolare cura di non offenderne gli apparati radicali con particolare riferimento all'art.10 del presente Regolamento.

12) SCELTA DELLE SPECIE DEI NUOVI IMPIANTI

A) Tutte le piante dovranno essere poste a dimora a regola d'arte al fine di ottenere le massime garanzie di attecchimento e assicurare le condizioni ideali di sviluppo.

B) La scelta delle specie nei nuovi impianti e nelle sostituzioni deve tendere al mantenimento degli aspetti naturali, paesaggistici e culturali del territorio.

I criteri per la scelta variano in funzione della zona in cui sono attuati gli interventi e sono piu' rigorosi nelle zone a piu' alto valore ambientale qualile aree naturali e le zone agricole, mentre lasciano maggiori possibilità di scelta nelle aree urbane nelle quali sono radicalmente alterate le originali condizioni climatico-ambientali.

Nella scelta delle specie per nuovi impianti dovranno essere rispettati i seguenti criteri, in riferimento agli elenchi di specie allegati al presente regolamento (Allegato E);

1) INTERVENTI DI RINATURALIZZAZIONE (rimboschimenti, siepi, ecc.) gli interventi devono mirare alla massima tutela del precario equilibrio dell'ecosistema.

Sono pertanto consentite esclusivamente quelle essenze che rientrano nella flora tipica della zona fitoclimatica e geomorfologica, nonchè dell'ecosistema oggetto dell'intervento; ogni intervento andrà comunque preceduto da apposita indagine svolta da operatori qualificati;

Scelta delle specie: alberi ed arbusti del solo Allegato B e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; possono essere usate specie diverse solamente in situazioni ambientali particolari al fine di produrre un miglioramento delle condizioni generali dell'ecosistema.

2) VERDE AGRICOLO

Gli interventi nelle aree agricole devono tendere alla salvaguardia del paesaggio tipico delle zone agricole della prima collina e del basso appennino bolognese;

scelta delle essenze: alberi ed arbusti dei Allegato A e nelle forme tipiche, intendendosi escluse le varietà ornamentali; è consentito l'impianto di un 10% di essenze.

3) VERDE URBANO PUBBLICO E PRIVATO

In considerazione delle evidenti differenze che caratterizzano l'ambiente urbano rispetto al paesaggio naturale, gli interventi di piantagione del verde privato urbano possono essere realizzati con essenze arboree anche non appartenenti alla flora locale.

Scelta delle essenze: alberi ed arbusti dai Allegati A-B-C-E; tutti i gruppi si intendono comprensivi delle forme ornamentali.

4) SPECIE SCONSIGLIATE

l'impianto di specie del Allegato D è sconsigliato per ragioni di salvaguardia del paesaggio o perchè tendono a contrastare lo sviluppo della vegetazione autoctona o per particolari motivi di disagio alla cittadinanza; sono fatti salvi singoli interventi particolari che devono essere debitamente motivati e documentati.

C) Sono esclusi dal rispetto del presente articolo i cimiteri e i parchi e/o giardini in cui la scelta di essenze diverse sia giustificata da ragioni storiche, architettoniche, artistiche. Eventuali deroghe, in considerazione di particolari situazioni, potranno essere concesse dal Servizio Ambiente su presentazione di dettagliata relazione.

13) PRESA IN CARICO DA PARTE DEL COMUNE DI AREE VERDI

Le superfici a verde possono essere prese in carico da parte dell'Amministrazione Comunale devono rispondere ai principi del presente titolo.

Non potranno essere prese in carico le opere a verde che sono state realizzate in difformità dagli elaborati di progetto.

14) DIFESA FITOSANITARIA

Allo scopo di salvaguardare il patrimonio verde è fatto obbligo di prevenire, in base alla normativa vigente e all'art. 500 del Codice Penale, la diffusione delle principali malattie e dei parassiti animali e vegetali che possano diffondersi nell'ambiente e creare danni al verde pubblico e/o privato.

in particolare è obbligatoria la lotta a:

Processionaria del Pino (D.M. 20.5.1926)

Cancro Colorato del Platano (D.M. 3.9.87 n_ 412)

E' inoltre obbligatoria la lotta alla Ifantria Americana (Hyphantria Cunea Drury);

Qualora sia necessario intervenire con trattamenti, dovranno essere privilegiate, ove possibile, le tecniche di lotta biologica ed integrata, o comunque a ridotto impatto ambientale.

CAPITOLO III

ALBERI E GIARDINI DI PREGIO

15) INDIVIDUAZIONE DEGLI ALBERI DI PREGIO

Le essenze arboree e le formazioni vegetali individuate nella tavola "Piano della Tutela" del vigente Piano Regolatore Generale, sono soggette a particolare tutela in base a quanto dettato al presente capitolo e ai principi del Regolamento.

16) INTERVENTI SULLE ALBERATURE DI PREGIO

Gli interventi sulle alberature di pregio devono considerarsi eccezionali, e relativi a situazioni di pericolo o cattivo stato fitosanitario della pianta;

L'abbattimento e gli interventi di modifica sostanziale della chioma e dell'apparato radicale devono essere autorizzati dal Comune, che potrà avvalersi del parere dell'Osservatorio Regionale per le Malattie delle Piante.

Il proprietario delle alberature è tenuto a conservare, negli esemplari allevati per anni secondo una forma obbligata per i quali un abbandono al libero sviluppo vegetativo comporterebbe pericoli di sbrancamento od instabilità, la forma della chioma più consona a garantire le migliori condizioni fisiologiche dell'alberatura e l'incolumità delle persone.

L'abbattimento di alberi di pregio avvenuto in assenza di autorizzazione di cui al precedente articolo 5, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comportano una sanzione così come previsto all'art. 26 del presente Regolamento, fatto salva ogni altro onere derivante dall'applicazione del codice penale e dalla legislazione vigente.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi, ogni singolo abbattimento o danneggiamento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

16 bis) SOSTITUZIONI A SEGUITO DI ABBATTIMENTI.

A) Salvo casi particolari e quanto previsto dall'art.12 nel qual caso il Comune nell'autorizzazione indicherà la specie, in caso di abbattimento per ogni albero di pregio dovranno essere poste a dimora, in sostituzione, piante della stessa specie come sotto indicato:

| Alberi abbattuti | Nuovi impianti sostitutivi |
|----------------------------|---|
| Diametro fino a 50 cm | n° 1 pianta: dimensione minima diametro cm 6 |
| Diametro da cm 51 a cm 100 | n° 1 pianta: dimensione minima diametro cm 8 |
| Diametro oltre cm 100 | n° 1 pianta: dimensione minima diametro cm 10 |

L'intervento dovrà avvenire in accordo con l'Amministrazione Comunale.

B) L'abbattimento di alberi avvenuto in assenza dell'autorizzazione di cui al precedente articolo, o gli interventi volti a compromettere la vita delle essenze arboree, comporta una come prevista dall'articolo 26.

E' fatto salvo ogni altro onere derivante dall'applicazione del Codice Penale.

In caso di abbattimento o danneggiamento di più alberi ogni intervento di abbattimento o danneggiamento verrà considerato una violazione al presente regolamento.

Le piante abbattute senza autorizzazione devono comunque essere sostituite con alberi della stessa specie o come previsto al precedente punto "A".

| Pianta abbattuta senza autorizzazione | Impianto in sostituzione |
|---------------------------------------|---------------------------------|
| Diametro fino a 40 cm | n° 2 piante diametro min. cm 10 |
| Diametro da 41 cm a 70 cm | n° 3 piante diametro min. cm 10 |
| Diametro da 71 cm a 100 cm | n° 4 piante diametro min. cm 10 |
| Diametro da 101 cm a 130 cm | n° 5 piante diametro min. cm 10 |
| Diametro oltre 130 cm | n° 7 piante diametro min. cm 10 |

C) Qualora il tecnico comunale verifichi che gli impianti in sostituzione siano impossibili o inattuabili per l'elevata densità arborea o per carenza di spazio o condizioni. Il proprietario dovrà ripiantare gli alberi in area di proprietà Comunale.

D) L'Amministrazione Comunale si riserva la possibilità di indicare all'atto dell'autorizzazione il luogo d'impianto qualora sussistano ragioni di conservazione delle caratteristiche storiche, paesaggistiche ed ambientali.

17) SALVAGUARDIA DEI PARCHI E GIARDINI DI PREGIO STORICO, ARCHITETTONICO E AMBIENTALE.

A) Gli interventi, anche a carattere manutentorio, nei parchi e giardini esistenti che rivestono caratteristiche di significato storico, architettonico e ambientale, individuati dalla tavola "Piano della tutela" del Piano regolatore Generale vigente, debbono tendere alla conservazione e al ripristino delle originarie caratteristiche ;

B) Qualsiasi modifica delle aree verdi di cui sopra deve avvenire nel rispetto di quanto previsto nei Capitoli II e III, nonché della normativa vigente in materia di tutela dei beni storici ed ambientali;

C) Durante la realizzazione di interventi edilizi di nuova costruzione e/o manutenzione deve essere posta particolare attenzione per non danneggiare le piante, devono quindi essere rispettati i principi dei capitoli II e III

CAPITOLO IV

REGOLAMENTO D'USO DEI PARCHI E DEI GIARDINI PUBBLICI

18) AMBITO DI APPLICAZIONE E DESTINATARI

Il presente capitolo del regolamento si applica a tutte le aree adibite a parco, giardino o verde pubblico di proprietà o gestione dell'Amministrazione Comunale, o comunque di uso pubblico.

Sono individuati come destinatari tutti gli utenti delle aree a verde pubblico, quindi singoli cittadini, Enti pubblici e privati, Società, Gruppi ed Associazioni.

L'Amministrazione Comunale può, qualora lo ritenga necessario per la salvaguardia dell'ambiente e per la corretta fruizione del patrimonio pubblico, stabilire norme di accesso e fruizione specifiche, ad integrazione delle norme dettate negli articoli seguenti, per singoli parchi, giardini, o aree verdi del territorio comunale.

19) INTERVENTI VIETATI

E' tassativamente vietato:

- A) Ostacolare intenzionalmente o sconsideratamente la sicurezza, il benessere e lo svago di chiunque utilizzi le aree a verde pubblico.
- B) Eliminare, distruggere, tagliare e minacciare in altro modo l'esistenza di alberi e arbusti o parti di essi, nonchè danneggiare prati.
- C) Raccogliere e asportare fiori, bulbi, radici, terriccio, muschio, strato superficiale del terreno, nonchè calpestare le aiuole.
- D) Abbandonare, catturare, molestare, o ferire intenzionalmente animali, nonchè sottrarre uova e nidi.
- E) Permettere a un animale in proprio affidamento di cacciare, molestare o ferire un altro animale o persone.
- F) Raccogliere ed asportare fossili, minerali e reperti archeologici.
- G) Provocare danni a strutture e infrastrutture.
- H) Inquinare il terreno, fontane, corsi e raccolte d'acqua.

- I) Abbandonare rifiuti di qualsiasi genere.
- L) Permettere ad un animale in proprio affidamento di imbrattare i viali o i giardini.
- M) La pratica del fuoristrada con qualsiasi veicolo a motore.
- N) L'utilizzo di qualsiasi tipo di velocipede o il transito con cavalli, al di fuori di sentieri, o sugli stessi in caso di terreno bagnato e fangoso.

20) INTERVENTI CONSENTITI SOLO PREVIA AUTORIZZAZIONE SCRITTA.

Su richiesta di singoli cittadini, Enti pubblici o privati, Società, Gruppi o Associazioni, l'Amministrazione Comunale puo' autorizzare le seguenti attività:

- A) L'organizzazioni di assemblee, esposizioni, rappresentazioni, parate, sfilate, spettacoli, comizi, manifestazioni culturali e sportive.
- B) L'installazione di attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere.
- C) Il campeggio e l'installazione di tende o attrezzature da campeggio.
- D) L'accensione di fuochi e la preparazione di braci e carbonelle e l'uso di petardi e fuochi artificiali.
- E) La messa a dimora di piante e l'introduzione di animali selvatici.
- F) L'esercizio di forme di commercio o altre attività.
- G) L'utilizzo di immagini delle aree a verde pubblico per scopi commerciali.
- H) L'affissione e la distribuzione di avvisi, manifesti pubblicitari e qualsiasi altra stampa.

Il rilascio delle autorizzazioni di cui al presente articolo è affidato agli Uffici competenti, secondo le modalità ed i criteri specificati nel Capitolo IV del presente Regolamento "*Regolamento d'uso dei parchi e dei giardini pubblici*".

21) INTERVENTI PRESCRITTI.

E' fatto obbligo:

- A) di tenere i cani al guinzaglio o comunque di impedire che possano infastidire persone o animali.
- B) di cavalcare solo al passo evitando di disturbare altre persone; nelle aree di maggior frequentazione, il cavaliere dovrà scendere e condurre il cavallo a piedi;
- C) di impiegare, per le aree verdi coltivate, in via prioritaria e per quanto possibile tecniche di agricoltura biologica, o comunque a ridotto impatto ambientale.
- D) di spegnere accuratamente i mozziconi di sigaretta e di segnalare anticipatamente eventuali principi di incendio.

E) di rispettare la segnaletica e/o le ulteriori indicazioni eventualmente impartite dall'Amministrazione Comunale, in merito all'utilizzo della sentieristica, alla fruizione di porzioni di verde pubblico, agli orari di accesso a parchi e giardini,

22) DEROGHE.

Nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sia direttamente che tramite terzi autorizzati, si intendono possibili tutte le operazioni necessarie allo svolgimento della stessa, quali: interventi di sistemazione o rimozione di alberi pericolosi, lo sfalcio delle aree destinate a prato, l'asporto di piante infestanti, l'accensione di fuochi, l'uso di mezzi agricoli o speciali, l'esecuzione di trattamenti antiparassitari e ogni altro intervento sia ritenuto necessario dai competenti uffici comunali e che non contrasti con i principi del presente regolamento.

CAPITOLO V

NORME INTEGRATIVE PER LE ZONE A VERDE AGRICOLO

23) DIVIETO D'INCENDIO E DISERBO DELLE SPONDE DEI FOSSI, CORSI D'ACQUA E AREE INCOLTE.

E' vietato incendiare, o diserbare chimicamente, le sponde dei fossi, degli scoli, dei canali, degli argini dei fiumi, delle aree incolte in genere ad eccezione delle scoline allo scopo di eliminare l'erba e le canne.

Salvo diverse disposizioni da parte del Comune, detto materiale potrà essere raccolto in cumuli i quali potranno anche essere bruciati, nelle aree agricole, sotto stretta sorveglianza fino al loro spegnimento e salvo diverse disposizioni da parte degli Enti preposti alla vigilanza antincendio vigenti.

24) SFALCIO DEI FOSSI

A fine di consentire il regolare deflusso delle acque tutti i fossi devono essere sottoposti alle operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dei proprietari.

I fossi delle strade vicinali devono essere mantenuti sfalciati a cura dei frontisti.

Se non verrà effettuata la raccolta dell'erba tagliata, che col tempo ostruisce il fosso stradale, il proprietario del fondo confinante con la strada dovrà provvedere al periodico rifacimento al fine di garantire un corretto deflusso delle acque.

25) SALVAGUARDIA DEL PAESAGGIO E DELL'AMBIENTE AGRICOLO

Allo scopo di salvaguardare l'ambiente e l'ecosistema delle aree agricole, nonché i caratteri fondamentali e storici del paesaggio rurale del territorio di Sasso Marconi, si riportano di seguito alcune indicazioni tecniche relative ai più diffusi interventi su tali aree:

A) SPECCHI D'ACQUA: gli specchi d'acqua e la vegetazione ripariale devono essere salvaguardati. é sconsigliato, di norma, il loro tombamento ad esclusione di eventuali ragioni igienico sanitarie certificate dagli organi competenti.

L'Amministrazione Comunale provvederà a censire gli specchi d'acqua presenti sul territorio al fine di individuare il patrimonio da tutelare.

B) FOSSATI E CORSI D'ACQUA: é di norma sconsigliato sopprimere o tombare fossati o corsi d'acqua facenti parte del sistema principale d'irrigazione o di scolo ad eccezione dei tratti comprovati problemi igienico-sanitari o interessati da eventuali nuovi attraversamenti.

nonché degli interventi, da parte dei Consorzi di bonifica ed altri Enti competenti, volti a garantire il regolare deflusso delle acque.

C) SIEPI E DEI MACCHIONI ARBUSTIVI: le siepi ed i macchioni arbustivi devono essere salvaguardati, e deve essere evitato il loro danneggiamento; è obbligatoria la manutenzione delle siepi e dei macchioni arbustivi con interventi che comunque ne preservino l'esistenza e la capacità rigenerativa.

D) DRENAGGI SOTTERRANEI: preso atto dei principi espressi dall'art. 1 del presente regolamento e, per contro della tendenza, da parte delle attuali tecniche agricole, alla totale eliminazione anche delle micro aree a destinazione non strettamente produttiva, i drenaggi sotterranei sono in genere sconsigliati; nell'ambito di interventi di sistemazione fondiaria sono caldamente consigliati interventi di miglioria ambientale volti ad aumentare la variabilità ecologica del territorio a compenso del depauperamento ambientale conseguente all'introduzione del drenaggio sotterraneo.

E) TUTORI VIVI DELLE PIANTATE: i tutori vivi delle piantate della coltivazione della vite devono essere salvaguardati e pertanto se ne sconsiglia l'eliminazione, fatti salvi gli interventi derivanti dall'attuazione di direttive comunitarie.

CAPITOLO VI

SANZIONI, NORME FINANZIARIE E REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

26) SANZIONI.

Le violazioni alle norme ed ai principi contenuti nel presente Regolamento verranno puniti ai sensi dell'articolo 106 del TULPS con una sanzione amministrativa il cui importo è riportato nella tabella allegata, la quale sarà soggetta ad aggiornamento biennale.

Sono fatte salve eventuali sanzioni aventi carattere penale e come tali previste dalla legge.

La vigilanza relativa all'applicazione del presente Regolamento è affidata a:

- Corpo di Polizia Municipale del Comune di Sasso Marconi
- Corpo di Polizia Provinciale
- Ufficiali ed Agenti di Polizia Giudiziaria
- Guardie Ecologiche Volontarie di cui alla L.R. 23/89
- Guardie Zoofile e Agenti Giurati Volontari di cui alla L.R. 2/77
- Gruppi e alle Associazioni di volontariato convenzionati con l'Amministrazione Comunale, nei limiti loro consentiti dal relativo status giuridico, purché iscritte all'albo comunale del volontariato previsto dallo statuto comunale
- Funzionari dell'Amministrazione Comunale operanti nei Servizi Ambientali, appositamente delegati dal Sindaco secondo le modalità previste dal vigente ordinamento

| Articoli violati | Oggetto | Sanzione | Oblazione |
|------------------|--|---------------------------|-----------|
| 5 | Abbattimento alberi senza autorizzazione: Diametro fino a cm 20 | da 100.000 a 400.000 | 200.000 |
| 5 | Diametro da cm 21 a cm 40 | da 125.000 a 750.000 | 250.000 |
| 5 | Diametro da cm 41 a cm 60 | da 150.000 a 900.000 | 300.000 |
| 5 | Diametro oltre cm 60 | da 250.000 a 1.500.000 | 500.000 |
| 6 | Potature scorrette | da 10.000 a 80.000 | 20.000 |
| 7 | Danneggiamenti | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 8 | Aree di cantiere | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 10 | Aree di pertinenza – mancato rispetto | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 16 | Abbattimento alberi di pregio senza autorizzazione: Diametro fino a cm 20 | da 150.000 a 600.000 | 300.000 |
| 16 | Diametro da cm 21 a cm 40 | da 200.000 a 800.000 | 400.000 |
| 16 | Diametro da cm 41 a cm 60 | da 225.000 a 900.000 | 450.000 |
| 16 | Diametro oltre cm 60 | da 375.000 a 1.750.000 | 750.000 |
| 16 bis | Interventi non autorizzati di modifica sostanziale della chioma o apparato radicale | da 100.000 a 800.000 | 200.000 |
| 19 | Dalla lettera A alla lettera N | da 50.000 a 300.000 | 100.000 |
| 20 | Interventi non autorizzati | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 21 | | da 50.000 a 300.000 | 100.000 |
| 23 | | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 24 | | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 25/A | | da 125.000 a 1.000.000 | 250.000 |
| 25/B | | da 150.000 a 600.000 | 200.000 |
| 25/C | | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 25/D | Mancata presentazione planimetrica e relazione | da 100.000 a 600.000 | 200.000 |
| 25/E | Vedi sanzione articolo 5 | Vedi tabella Art. 5 | |

27) NORME FINANZIARIE.

Tutti gli importi derivanti dalle sanzioni previste nel presente regolamento, saranno introitati in apposito capitolo di bilancio ed il loro uso è vincolato ad interventi di riqualificazione del verde pubblico e privato, alla gestione e manutenzione dei giardini pubblici, alla formazione e l'informazione dei cittadini alle problematiche del verde.

28) NORME REGOLAMENTI IN CONTRASTO.

Il presente Regolamento è stato redatto in accordo con le norme dettate dal Piano Regolatore Generale e dal vigente Regolamento Edilizio; le disposizioni degli altri Regolamenti Comunali che sono in contrasto col presente regolamento si intendono automaticamente sostituite.

29) RIFERIMENTI LEGISLATIVI.

Per tutto quanto non espressamente richiamato nel presente regolamento si fa riferimento alle normative vigenti in materia.

ESEMPLARI ARBOREI TUTELATI NEL COMUNE DI SASSO MARCONI

L.R.24-1-77 N°2

| N° FASCICOLO | PIANTA NOME IN ITALIANO | PIANTA NOME SCIENTIFICO | PROPIETARIO E UBICAZIONE | DATI CATASTALI FOGGIO N° | DATI CATASTALI MAPPALE N° |
|--------------|-------------------------|--|---|--------------------------|---------------------------|
| 1 | Rovellera | Quercus pubescens | Coop. produzione e lavoro "Marzolini Vittorio" Nugareto | 10 | 15 |
| 2 | Quercia | Quercus sp. (spesso si tratta di forme ibride di difficile identif.) | Agricola Rio Verde s.r.l. San Lorenzo | 46 | 113 |
| 3 | Pino domestico | Pinus Pinea | "Poppi Ugo" Via Villa Quiete Battedizzo | 81 | 29 |
| 4 | Pino domestico | Pinus Pinea | "Poppi Ugo" Via Villa Quiete Battedizzo | 81 | 29 |
| 5 | Filare di 24 cipressi | Cupressus Sempervirens | Cà Paretaro Vizzano | 83 | 97 |
| 6 | Farnia | Quercus robur (=Q. pedunculata) | Via Castello Borra | 54 | 106/93 |
| 7 | Farnia | Quercus robur (=Q. pedunculata) | Via Castello Borra | 54 | 92/94 |
| 8 | Farnia | Quercus robur (=Q. pedunculata) | Via Montechiaro 65/67 Mongardino | 29 | 226 |
| 9 | Farnia | Quercus robur (=Q. pedunculata) | Via Montechiaro 65/67 Mongardino | 29 | 226 |
| 10 | Platano | Platanus sp. | Via Porrettana Il Chiù-Pontecchio Marconi | 34 | 182 |
| 11 | Platano | Platanus sp. | Via Porrettana Il Chiù-Pontecchio Marconi | 34 | 182 |

ALLEGATO A

Tablelle di riferimento per le piante oggetto di salvaguardia

Piante con diametro superiore a 10 cm

Cipresso Nero

Tasso

Taxus baccata

Ulivo

Tutte le specie

Piante con diametro superiore a 15 cm

Acero campestre

Acer campestre L.

Betulla

Betula Cordata

Faggio

Fagus Sylvatica

Frassino

Fraxinus Excelsior

Frassino

Fraxinus Ormus

Liquidambar

Liquidambar Styraciflua

Ontano Napoletano

Alnus Cordata

Ontano nero

Alnus glutinosa

Carpino bianco

Carpinus betulus

Quercia farnia

Quercus robur

Noce comune

Juglans regia

Frassino meridionale

Fraxinus oxycarpa Bieb

Melo selvatico

Malus sylvestris Miller

Pioppo bianco

Populus alba L.

Pioppo nero

Populus nigra L.

Ciliegio selvatico

Prunus avium L.

Pero selvatico

Pyrus pyraster Borkh.

Farnia

Quercus robur L.

Sorbus

Tutte le specie

Salice bianco

Salix alba L.

Salice fragile

Salix fragilis L.

Salice da ceste

Salix triandra L.

| | |
|-----------------|---------------------------------|
| Siliquastro | <i>Cercis Siliquastrum</i> |
| Tiglio nostrale | <i>Tilia platyphyllos Scop.</i> |
| Olmo campestre | <i>Ulmus minor Miller</i> |
| Leccio | <i>Quercus Ilex</i> |
| Cerro | <i>Quercus Cerris</i> |
| Carpino Nero | <i>Ostryia Carpinifolia</i> |
| Nespolo | <i>Nespilus Domestica</i> |
| Spaccasassi | <i>Celtis Australis</i> |
| Fico | <i>Ficus Carica</i> |
| Gelso | <i>Morus alba L.</i> |
| Moro | <i>Morus nigra L.</i> |
| Pesco | <i>Prunus ssp.</i> |
| Albicocco | <i>Prunus ssp.</i> |
| Mirabolano | <i>Prunus ssp.</i> |
| Prugno | <i>Prunus ssp.</i> |
| Susino | <i>Prunus ssp.</i> |
| Amarena | <i>Prunus ssp.</i> |
| Melograno | <i>Punica Granatum</i> |

ARBUSTI

| | |
|--------------------|--------------------------------|
| Vescicaria | <i>Colutea arborescens L.</i> |
| Sanguinella | <i>Cornus sanguinea L.</i> |
| Corniolo | <i>Cornus mas L.</i> |
| Nocciolo | <i>Corylus avellana L.</i> |
| Biancospino comune | <i>Crategus monogyna Jacq.</i> |
| Fusaggine | <i>Euonymus europaeus L.</i> |
| Frangola | <i>Frangula alnus Miller</i> |
| Edera | <i>Hedera helix L.</i> |
| Ginestra | <i>Cytisus Scoparius</i> |
| Lemoine | <i>Deuzia x Rosea</i> |

| | |
|---------------------|--------------------------------|
| Albero della Nebbia | <i>Cotinus Coccygria</i> |
| Maggiociondolo | <i>Laburnum anagyroides</i> |
| Olivello spinoso | <i>Hippophae rhamnoides L.</i> |
| Lantana | <i>Viburnum Lantana</i> |
| Lavande | Tutte le specie |
| Iperico | Tutte le specie |
| Luppolo | <i>Humulus lupulus L.</i> |
| Ligustro comune | <i>Ligustrum vulgare L.</i> |
| Caprifoglio | <i>Lonicera caprifolium L.</i> |
| Prugnolo | <i>Prunus spinosa L.</i> |
| Spino cervino | <i>Rhamnus cathartica L.</i> |
| Alaterno | <i>Rhamnus alaternum L.</i> |
| Rovo | <i>Rubus spp</i> |
| Rosa Rugosa | <i>Rosa rugosa</i> |
| Rosa selvatica | <i>Rosa canina L.</i> |
| Salice grigio | <i>Salix cinerea L.</i> |
| Salice da ripa | <i>Salix eleagnos Scop.</i> |
| Salice rosso | <i>Salix purpurea L.</i> |
| Sambuco | <i>Sambucus nigra L.</i> |
| Pallon di maggio | <i>Viburnum opulus L.</i> |

ALLEGATO B

Piante naturalizzate o di interesse storico

ALBERI

| | |
|-------------------|-------------------------------------|
| Bagolaro | <i>Celtis australis L.</i> |
| Fico comune | <i>Ficus carica</i> |
| Noce comune | <i>Juglans regia L.</i> |
| Nespolo | <i>Mespilus germanica L.</i> |
| Gelso | <i>Morus alba L.</i> |
| Moro | <i>Morus nigra L.</i> |
| Platano | <i>Platanus orientalis L.</i> |
| Pioppo grigio | <i>Populus canescens Ait. Smith</i> |
| Pioppo cipressino | <i>Populus nigra italica Duroi</i> |
| Mirabolano | <i>Prunus cerasifera Ehrh.</i> |
| Marasca | <i>Prunus cerasus L.</i> |
| Melograno | <i>Punica granatum L.</i> |
| Pesco | <i>Prunus persica L.</i> |
| Salice da vimini | <i>Salix viminalis L.</i> |
| Sorbo | <i>Sorbus domestica L.</i> |
| Tasso | <i>Taxus baccata L.</i> |
| Tiglio | <i>Tilia spp.</i> |
| Ulivo | <i>Tutte le specie</i> |

ARBUSTI

Sono ammesse solo specie caducifoglie.

Piante con diametro superiore a 20 cm

| | |
|----------|------------------------|
| Salice | <i>Tutte le specie</i> |
| Tiglio | <i>Tutte le specie</i> |
| Platano | <i>Tutte le specie</i> |
| Frassino | <i>Tutte le specie</i> |

| | |
|------------|--------------------------------|
| Abete | <i>Tutte le specie</i> |
| Cedro | <i>Tutte le specie</i> |
| Pino | <i>Tutte le specie</i> |
| Bagolaro | <i>Celtis australis</i> |
| Moro | <i>Morus nigra L.</i> |
| Gelso | <i>Morus alba L.</i> |
| Mirabolano | <i>Prunus cerasifera Ehrh.</i> |

TUTTE LE PIANTE NON COMPRESSE IN QUESTI ELENCHI

Piante con diametro superiore a 30 cm

| | |
|---------------|-----------------------------|
| Pioppo ibrido | <i>Populus euramericana</i> |
| Pioppo bianco | <i>Populus alba</i> |
| Pioppo nero | <i>Populus nigra</i> |

ALLEGATO C

Piante ornamentali

ALBERI

Sono ammessi tutti gli alberi non elencati nei precedenti Gruppi.

Le Conifere vengono ammesse fino ad un massimo del 20 % del numero complessivo degli alberi messi a dimora.

ARBUSTI

Sono ammessi tutti gli arbusti non elencati nei precedenti Gruppi.

I sempreverdi sono ammessi fino ad un massimo del 50 % del numero complessivo degli arbusti messi a dimora.

ALLEGATO D

Piante sconsigliate

ALBERI

| | |
|---------------------------|--|
| Acero negundo o americano | <i>Acer negundo L.</i> |
| Ailanto | <i>Ailanthus altissima Mill. Swingle</i> |
| Pino nero | <i>Pinus nigra</i> |
| Platano comune | <i>Platano x acerifolia</i> |
| Robinia | <i>Robinia pseudoacacia</i> |
| Cipresso dell'Arizona | <i>Cupressus arizonica</i> |
| Pioppo | <i>Populus ssp</i> |

ARBUSTI

| | |
|-------------------------|---|
| Falso indaco | <i>Amorpha fruticosa L.</i> |
| Famiglia delle Agavacee | |
| Famiglia delle Palme | |
| Famiglia delle Musacee | |
| Plylostachys spp. | |
| Falso bambù | <i>Arundinaria japonica Sieb. Et Zucch.</i> |
| Viticella | <i>Clematis viticella</i> |

ALLEGATO E

Lista delle specie per nuovi impianti o sostituzioni

Piante autoctone consigliate

ALBERI

| | |
|----------------------|-----------------------------------|
| Acero campestre | <i>Acer campestre L.</i> |
| Acero riccio | <i>Acer pseudoplatanus</i> |
| Acero montano | <i>Acer monspesullamum</i> |
| Frassino orniello | <i>Fraxinus ornus</i> |
| Frassino meridionale | <i>Fraxinus oxycarpa Bieb</i> |
| Ontano nero | <i>Alnus glutinosa L. Gaertn.</i> |
| Carpino bianco | <i>Carpinus betulus L.</i> |
| Betulla | <i>Betula Cordata</i> |
| Faggio | <i>Fagus Sylvatica</i> |
| Frassino | <i>Fraxinus Excelsior</i> |
| Liquidambar | <i>Liquidambar Styraciflua</i> |
| Ontano Napoletano | <i>Alnus Cordata</i> |
| Noce comune | <i>Juglans regia</i> |
| Melo selvatico | <i>Malus sylvestris Miller</i> |
| Pioppo bianco | <i>Populus alba L.</i> |
| Pioppo nero | <i>Populus nigra L.</i> |
| Ciliegio selvatico | <i>Prunus avium L.</i> |
| Pero selvatico | <i>Pyrus pyraster Borkh.</i> |
| Farnia | <i>Quercus robur L.</i> |
| Leccio | <i>Quercus Ilex</i> |
| Cerro | <i>Quercus Cerris</i> |
| Sorbus | Tutte le specie |
| Salice bianco | <i>Salix alba L.</i> |
| Salice fragile | <i>Salix fragilis L.</i> |
| Salice da ceste | <i>Salix triandra L.</i> |
| Siliquastro | <i>Cercis Siliquastrum</i> |

Tiglio nostrano
Olmo campestre
Carpino Nero

Tilia platyphyllos Scop.
Ulmus minor Miller
Ostrya Carpinifolia